



1872

REALE CIRCOLO CANOTTIERI
TEVERE REMO

IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Il Collegio dei Probiviri, nell'adunanza del 26 settembre 2023, ha pronunciato, all'unanimità, la seguente

DECISIONE

nei confronti del Socio Ciro Sindona sui fatti contestatigli con comunicazione di avvio del procedimento disciplinare (art. 5 del Regolamento di funzionamento del Collegio dei Probiviri) del 14 luglio 2023.

* * *

il Collegio dei Probiviri, nella riunione del 13 luglio u.s., ha deliberato di avviare nei confronti del Socio Ciro Sindona il procedimento disciplinare perché, benché più volte richiesto, nella Sua qualità di Consigliere Segretario del Circolo, non ha provveduto a trasmettere al Collegio dei Probiviri "*copia delle domande per la concessione in uso dei locali dell'ISA presentate dai Soci relativamente alle giornate di sabato 20 maggio, domenica 21 maggio e giovedì 8 giugno uu.ss.*", la cui acquisizione è stata ritenuta dal Collegio dei Probiviri, con propria delibera, necessaria ed indispensabile per procedere alle dovute attività istruttorie preliminari relativamente a fatti di rilevanza disciplinare segnalati da alcuni soci.

Tale condotta, difatti, è stata ritenuta da questo Collegio idonea ad integrare la violazione degli artt. 5.3 e 25 lettera d) ed e) dello Statuto Sociale.

Ai sensi dell'art. 5 del Regolamento di Funzionamento del Collegio dei Probiviri, pertanto, in data 14 luglio 2023 è stata inviata all'inculpato la comunicazione di avvio del procedimento disciplinare e concesso allo stesso termine di quindi giorni per la presentazione di una memoria difensiva contenente anche l'indicazione di eventuali mezzi istruttori a sua difesa, con invito a comunicare esplicitamente l'eventuale volontà di essere ascoltato dal Collegio.

Il Socio Ciro Sindona in data 28 luglio 2023 ha fatto pervenire, entro il termine assegnatogli, una Memoria difensiva senza chiedere di essere sentito.

Nella adunanza del 23 settembre 2023, pertanto, il Collegio ha assunto, all'unanimità, la presente decisione.

Motivi della decisione

Con comunicazione trasmessa via email in data 16 giugno 2023, il Presidente del Collegio dei Probiviri comunicava al Socio Ciro Sindona che, con riferimento a due esposti presentati, uno dal Socio Gennaro Uva e uno dai Soci Marco Campagna, Andrea Averardi, Antonio Capizzi e Andrea Casavola, e relativi a fatti verificatisi in occasione della concessione in uso dei locali ISA ad alcuni Soci, il Collegio dei Probiviri, nella riunione del giorno precedente, aveva deliberato, con voto unanime, di acquisire tutte le domande per la concessione in uso dei locali dell'ISA presentate dai



1872

REALE CIRCOLO CANOTTIERI
TEVERE REMO

IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Soci relativamente alle giornate di sabato 20 maggio, domenica 21 maggio e giovedì 8 giugno 2023 e chiedeva, pertanto, di ricevere, a stretto giro, le domande in questione evidenziando il carattere di estrema urgenza della richiesta.

Non avendo ricevuto risposta, in data 20 giugno 2023 il Presidente del Collegio inviava nuova richiesta via e-mail al Segretario Ciro Sindona, sottolineando, nuovamente, il carattere di estrema urgenza della richiesta.

Nella stessa giornata del 20 giugno, il Socio Ciro Sindona comunica via e-mail al Presidente dei Probiviri di aver portato la richiesta "all'attenzione del Consiglio Direttivo".

Successivamente, sempre in data 20 giugno 2023, il Presidente del Collegio dei Probiviri riceveva una comunicazione, via e-mail, del Presidente del Consiglio Direttivo, Daniele Masala, con la quale si comunicava che il Consiglio Direttivo riteneva non ricorrere le condizioni per evadere la richiesta del Collegio dei Probiviri.

Con comunicazione inviata al Presidente e al Consiglio Direttivo in data 23 giugno 2023 il Collegio dei Probiviri, rilevata l'illegittimità del diniego ad evadere le richieste - ritenute funzionali e indispensabili all'esercizio dei compiti attribuiti dallo Statuto al Collegio dei Probiviri, Organo di garanzia, nonché all'assolvimento del mandato ricevuto dal Corpo Sociale - invitava nuovamente il Consigliere Segretario a far pervenire al Collegio dei Probiviri, entro e non oltre cinque giorni dal ricevimento della comunicazione, copia integrale delle domande per la concessione in uso dei locali dell'ISA presentate dai Soci relativamente alle intere giornate di sabato 20 maggio, domenica 21 maggio e giovedì 8 giugno 2023 con l'esplicito avvertimento che "ulteriori comportamenti i quali ritardino, ostacolano o, peggio ancora, inibiscono l'esercizio delle funzioni proprie del Collegio dei Probiviri non saranno in alcun modo tollerati in quanto contrari alle norme ed allo spirito dello Statuto sociale o dei Regolamenti e saranno valutati ai sensi di quanto previsto dagli art.24 e 25 dello Statuto sociale".

Con comunicazione del 27 giugno 2023, il Presidente del Consiglio Direttivo "*anche per conto dei consiglieri*" comunicava al Collegio dei Probiviri che "*stante il persistere della vostra richiesta, abbiamo provveduto a chiedere ai Soci che hanno avanzato tali richieste di essere autorizzati ad inviarvele, non potendo agire autonomamente e senza una loro espressa autorizzazione*".

Nella riunione del 13 luglio 2023, pertanto, non avendo ricevuto la documentazione richiesta, ritenuta necessaria ed indispensabile per procedere alle dovute attività istruttorie preliminari relativamente a fatti di rilevanza disciplinare segnalati da alcuni soci, il Collegio dei Probiviri ha deliberato di avviare nei confronti del Socio Ciro Sindona il procedimento disciplinare per violazione degli artt. 5.3 e 25 lettera d) ed e) dello Statuto Sociale.

Il Socio Ciro Sindona ha fatto pervenire una memoria difensiva, con diversi documenti allegati, le cui argomentazioni, tuttavia, questo Collegio ritiene non condivisibili.

Il Socio Sindona, che utilizza la tecnica dell'"impugnazione", contesta la "manifesta infondatezza" dell'apertura del procedimento disciplinare a suo carico.

Prima di esaminare il merito delle doglianze dell'incolpato, questo Collegio ritiene necessario evidenziare quali sono le proprie competenze e attribuzioni a norma di Statuto.

Il Collegio dei Probiviri è organo di garanzia che, in posizione di terzietà ed autonomia, quale collegio arbitrale irrituale, decide, con esclusione di ogni altra giurisdizione, secondo equità le controversie,



1872

REALE CIRCOLO CANOTTIERI
TEVERE REMO

IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI

attinenti alla vita sociale, tra i Soci, tra i Soci e gli Organi del Circolo, ovvero tra i Soci e il Circolo (art. 24.6), al fine di assicurare l'armonico svolgersi della vita sociale e la tutela dell'immagine e delle tradizioni del Circolo.

Esso applica, ricorrendone i presupposti su propria iniziativa, o su richiesta del Consiglio Direttivo o di un Socio, le sanzioni disciplinari di cui al successivo articolo 25.

Il predetto art. 25 ("Provvedimenti disciplinari") stabilisce che il Collegio dei Probiviri, qualora un Socio: a) manchi alle norme di convivenza sociale, tanto nei locali del Circolo quanto fuori di esso; b) venga meno - o per colpa o per dolo - alle norme di correttezza e generosità sportiva; c) si renda colpevole di azioni disonorevoli che possano recare danno al Circolo; d) sia con il suo comportamento di serio ostacolo al normale svolgimento della vita sociale; e) abbia un comportamento contrario alle norme ed allo spirito dello Statuto sociale o dei Regolamenti o, comunque, non si attenga alle norme e prescrizioni che vengano prese dall'Assemblea dei Soci, possa adottare, a seconda della gravità dell'infrazione, i provvedimenti ivi previsti.

E di tutta evidenza, pertanto, che le attribuzioni del Collegio dei probiviri in materia disciplinare devono essere individuate sulla base del combinato disposto degli art. 24 e 25 dello Statuto Sociale. Il Collegio dei Probiviri, dunque, dirime le controversie attinenti alla vita sociale (art. 24) e applica le sanzioni stabilite dall'art. 25 nei confronti del Socio che si dovesse rendere colpevole dei comportamenti ivi elencati.

È appena il caso di sottolineare, in proposito, che a norma di Statuto, il Collegio dei Probiviri è anche l'unico Organo competente ad accertare le violazioni disciplinari e a irrogare le relative sanzioni.

Fatte queste necessarie premesse, si evidenzia che l'incolpato ha eccepito, alla lettera A) del proprio scritto, l'incompetenza del Collegio dei Probiviri.

Secondo il Socio Sindona, difatti, il provvedimento non riguarderebbe il Socio bensì il Consigliere Segretario *"la cui attività e qualifica, nella fattispecie, esula dalle controversie attinenti la vita sociale, siccome non sussiste ipotesi alcuna di violazione della immagine e delle tradizioni del Circolo, oltre ad essere tassativamente escluso che il Collegio dei Probiviri possa avere poteri di intervento e/o giudizio sui membri del Consiglio Direttivo"*.

Afferma l'incolpato che *"il chiamato in causa è il Consigliere, nella sua manifesta qualifica, e non il Socio che è e rimane figura estranea all'illegittimo provvedimento"*.

La tesi del Socio Sindona, tuttavia, secondo cui *"il Consigliere, nella sua manifesta qualifica"* sarebbe *legibus solutus*, è palesemente infondata.

Non si rinviene, difatti, alcuna norma dello Statuto, né dei Regolamenti, che preveda l'esonero del Socio che ricopre una carica sociale dall'osservanza delle norme statutarie o regolamentari né che attribuisca allo stesso una qualche immunità per la carica ricoperta.

Tutti i Soci, difatti, nessuno escluso, sono tenuti all'osservanza *"dello Statuto, dei regolamenti interni e delle delibere assunte dagli organi sociali"* (art. 5.3 dello Statuto) a prescindere dalla carica eventualmente ricoperta.

Anzi, proprio in considerazione della carica eventualmente ricoperta, ci si aspetta dal Socio una osservanza pedissequa e ineccepibile delle norme che regolano la vita sociale.

Se poi l'incolpato intendeva sostenere che il Socio Ciro Sindona e il Segretario Ciro Sindona sono due soggetti diversi e, dunque, non la stessa persona, è appena il caso di rilevare che è principio



REALE CIRCOLO CANOTTIERI
TEVERE REMO

IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI

consolidato nell'ordinamento giuridico che la responsabilità penale degli amministratori di una persona giuridica è sempre personale; il che significa che gli amministratori possono essere perseguibili penalmente per le azioni compiute nell'esercizio delle loro funzioni.

Dunque - pur consapevoli che nel caso di specie si verte in materia di responsabilità disciplinare e non certo penale - in analogia con predetto consolidato principio, deve affermarsi che la responsabilità disciplinare non può che essere ascritta al Socio Ciro Sindona, a prescindere dalla carica ricoperta.

Quanto al rilievo dell'incolpato circa la non competenza dei Probiviri ad intervenire su questioni coinvolgenti Organi Statutari, si osserva, in primo luogo, che il Segretario non è "Organo" a norma di Statuto (art. 17); fermo restando, che al Collegio dei Probiviri è attribuita, tra l'altro, anche la competenza a decidere sulle controversie tra i Soci e gli Organi del Circolo.

Quanto infine alla asserita esistenza di una delibera del Consiglio Direttivo che avrebbe "vincolato" il Socio Sindona, non se ne conosce il contenuto, non essendosi l'incolpato premurato di depositarla agli atti del presente procedimento e, dunque, non se ne può tenere conto in questa sede.

Al punto B) del proprio scritto difensivo, l'incolpato eccepisce la manifesta infondatezza del provvedimento.

Secondo il Socio Sindona, nella delibera asseritamente adottata il 19 giugno 2023 dal Consiglio Direttivo, di cui, come detto, non vi è traccia agli atti del presente procedimento, il Consiglio Direttivo avrebbe deliberato di *"respingere le richieste (del Collegio dei Probiviri) in quanto afferenti fatti e circostanze che escludono la competenza dei Probiviri oltre ad apparire significativamente dei semplici reclami, così come conferma la mancanza di incolpati"*.

Pur non conoscendo il contenuto della delibera richiamata, appare opportuno rilevare, in via di principio, che il Consiglio Direttivo, a norma di Statuto, non ha, nel modo più assoluto, alcun potere di sindacato sull'operato del Collegio dei Probiviri e, dunque, non può in alcun modo stabilire se alcuni fatti siano o meno di competenza del Collegio dei Probiviri né se questo possa o meno esercitare poteri di indagine e di istruttoria o come debba esercitarli, né se un "reclamo" possa essere o meno ritenuto idoneo dal Collegio per avviare i necessari accertamenti.

Né, a maggior ragione, il Consiglio Direttivo può autorizzare o, comunque, legittimare un Socio a non osservare una delibera del Collegio dei Probiviri, in violazione dell'art. 5.3 dello Statuto.

Fermo restando che, anche in assenza di un "reclamo" o, comunque, di un atto di impulso di un singolo Socio, lo Statuto attribuisce al Collegio dei Probiviri la facoltà di procedere di propria iniziativa (i.e. d'ufficio) (art. 25.1)

Senza contare che l'inerzia del Collegio dei Probiviri davanti ad una circostanziata denuncia da parte di un Socio di fatti idonei a concretare una violazione disciplinare, configurerebbe una grave inosservanza da parte del Collegio stesso dei doveri stabiliti dallo Statuto nonché una palese violazione del mandato ricevuto dalla compagine Sociale.

È appena il caso di osservare, poi, in via di principio, che l'autonomia del Collegio dei Probiviri, espressamente attribuitagli dallo Statuto (art. 24.6), è cruciale per garantire che le decisioni assunte da quest'Organo siano basate unicamente sullo Statuto e sui Regolamenti, senza subire interferenze o pressioni da parte del Consiglio Direttivo, o da chiunque altro, e senza che nessuno possa essere considerato al di sopra delle norme (*legibus solutus*) che disciplinano la vita sociale.



1872

REALE CIRCOLO CANOTTIERI
TEVERE REMO

IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Afferma, poi, l'inculpato che, *“in ottemperanza a quanto comunicato”* il Consigliere Segretario avrebbe richiesto, ai Soci autorizzati agli eventi del 20/21 maggio e 8 giugno, il benessere alla consegna ai Probiviri della loro domanda e che tale autorizzazione sarebbe stata negata, sia oralmente che per iscritto. A comprova di ciò, il Socio Sindona allega le richieste di benessere inviate e le relative risposte, per altro tutte in forma anonima e, dunque, non verificabili.

In disparte la non necessità di procedere alla richiesta di benessere, di cui si dirà in seguito, questo Collegio non può non rilevare che il tenore delle richieste inviate a firma del Consigliere segretario è gravemente fuorviante e palesemente idoneo a suggestionare la volontà del Socio destinatario, oltre che chiaramente orientato a mettere in cattiva luce l'operato del Collegio dei Probiviri agli occhi dei destinatari delle stesse.

Nella missiva il Socio Ciro Sindona, difatti, afferma testualmente: *“Poiché la richiesta non è stata motivata e il Consiglio Direttivo ha ritenuto di non poter evaderla. Ci viene nuovamente ripresentata e sollecitato, ancora una volta senza motivazione”*.

Tali affermazioni sono gravemente lesive della reputazione di questo Collegio.

Contrariamente a quanto pretestuosamente affermato dall'inculpato, difatti, la richiesta del Collegio dei Probiviri è stata adeguatamente motivata, reiterata e ampiamente documentata, avendo il Consigliere Segretario ricevuto entrambi gli esposti presentati dal Socio Gennaro Uva e dai Soci Marco Campagna, Andrea Averardi, Antonio Capizzi e Andrea Casavola.

Fermo restando che non compete, nel modo più assoluto, al Consigliere Segretario di esprimere giudizi, tanto più a terzi, ancorché Soci, circa la correttezza dell'operato del Collegio dei Probiviri.

Quanto, poi, all'asserita necessità del previo consenso del Socio, rilevata dal Consiglio Direttivo, è appena il caso di osservare che nell'“Informativa ai soci ai sensi dell'art. 13 del GDPR 2016/679”, predisposta proprio dal Consiglio Direttivo - che viene sottoscritta da tutti i Soci - è espressamente previsto che i dati personali sono trattati (n. 2) per “Finalità per le quali non occorre il consenso poiché il trattamento può avvalersi di specifica ipotesi di esonero dal consenso prevista dall'articolo 6.1, lettera F) del Regolamento; a) gestione del contenzioso e tutela dei diritti del Circolo”.

Dunque, per evadere la legittima richiesta del Collegio dei Probiviri non era necessario alcun consenso dell'interessato.

Da ultimo, il Socio Sindona eccepisce la “nullità della notifica del provvedimento” in quanto il provvedimento di apertura del procedimento disciplinare, seppur comunicata alla Segreteria, nell'osservanza dei termini statutari, sarebbe indirizzata al Socio Ciro Sindona carente di legittimazione passiva atteso che la contestazione sarebbe stata sollevata nei confronti del Consigliere Segretario.

Tale eccezione, per i medesimi motivi sopra evidenziati, è totalmente priva di pregio.

Come si è già rilevato, difatti, la responsabilità disciplinare non può che essere personale del Socio. Non vi è, difatti, alcuna norma dello Statuto o dei Regolamenti che preveda l'esonero del Socio che ricopre una carica sociale dall'osservanza delle norme statutarie o regolamentari né che attribuisca allo stesso un'immunità per la carica ricoperta.

Tutti i Soci, in quanto tali, difatti, sono sempre tenuti all'osservanza “dello Statuto, dei regolamenti interni e delle delibere assunte dagli organi sociali” (art. 5.3 dello Statuto) a prescindere da un'eventuale carica.



1872

REALE CIRCOLO CANOTTIERI
TEVERE REMO

IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Anzi, proprio in considerazione della carica ricoperta dal Socio Ciro Sindona, ci si aspetta dallo stesso un'osservanza incondizionata delle norme sociali.

Da ultimo, non può non rilevarsi che i documenti richiesti dal Collegio dei Probiviri non sono e non possono esser segreti non essendo nella esclusiva disponibilità del Consiglio Direttivo né, tantomeno, del Consigliere Segretario.

Quest'ultimo, per altro, svolge le sue funzioni nell'interesse del Circolo, degli Organi Sociali, ivi incluso il Collegio dei Probiviri, nonché dei singoli Soci. La Segreteria, difatti, è una funzione non a esclusivo servizio del Consiglio Direttivo ma dell'intero Circolo.

Dunque, non è attribuito al Segretario, né al Consiglio Direttivo, alcun potere di negare l'accesso all'archivio sociale da parte del Collegio dei Probiviri per l'adempimento dei compiti istituzionali.

Alla luce di quanto precede, questo Collegio ritiene che il Socio Ciro Sindona abbia violato gli artt. 5.3 e 25.1 lettera d) ed e) dello Statuto Sociale in quanto benché più volte richiesto, nella Sua qualità di Consigliere Segretario del Circolo, non ha provveduto a trasmettere al Collegio dei Probiviri *"copia delle domande per la concessione in uso dei locali dell'ISA presentate dai Soci relativamente alle giornate di sabato 20 maggio, domenica 21 maggio e giovedì 8 giugno uu.ss."*, la cui acquisizione è stata ritenuta dal Collegio dei Probiviri, con propria delibera, necessaria ed indispensabile per procedere alle dovute attività istruttorie preliminari relativamente a fatti di rilevanza disciplinare segnalati da alcuni soci.

Tale condotta, difatti, ha seriamente ritardato, ostacolato e inibito l'attività istituzionale propria del Collegio dei Probiviri e, dunque, il normale svolgimento della vita sociale ponendosi in contrasto con le norme dello Statuto.

Il comportamento tenuto dal Socio Sindona, difatti, non è stato in linea con il rispetto dovuto alle delibere del Collegio dei Probiviri così come certamente non lo sono le acrobatiche argomentazioni dallo stesso utilizzate per disattendere pretestuosamente le legittime richieste dell'Organo di garanzia di questo Sodalizio.

Così come non improntata allo spirito di leale collaborazione e di rispetto degli Organi Sociali appare la circostanza che il Segretario Sindona, nel richiedere la (non necessaria) autorizzazione dei Soci interessati all'ostensione della richiesta di concessione in uso, abbia formulato le richieste in maniera volutamente non rispondente al vero, in maniera tale da suggestionare la volontà del Socio destinatario, mettendo in cattiva luce l'operato del Collegio dei Probiviri agli occhi dei destinatari.

Per tali motivi, il Collegio ritiene congruo irrogare al Socio Ciro Sindona la sanzione della *"deplorazione"* ai sensi dell'art. 25.1 n. 3)

Fermo quanto precede, questo Collegio non può non stigmatizzare il contenuto chiaramente intimidatorio della memoria difensiva dell'incolpato nella parte in cui (pag. 7) lo stesso afferma perentoriamente: *"con spirito conciliativo, per non violare l'armonia del sodalizio a cui apparteniamo, invita il Collegio ad archiviare senza seguito il procedimento, formulando ogni più ampia riserva ove l'invito venga disatteso e fossero respinte le formulate eccezioni in fatto ed in diritto, considerando oltraggiosa l'apertura del procedimento sia nell'ambito della compagine sociale, sia per quello personale e professionale costituendo un danno per la propria immagine in virtù di un operato esente da addebiti"*.



1872

REALE CIRCOLO CANOTTIERI
TEVERE REMO

IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Tale comportamento, gravemente intimidatorio, è contrario alle norme e allo spirito dello Statuto Sociale e costituisce un inaccettabile chiaro tentativo di ostacolare il normale svolgimento della vita sociale.

Per tale motivo il Collegio ritiene congruo irrogare al Socio Ciro Sindona, ai sensi degli artt. 25.1 lettera d) ed e) e 25.1 n.4), l'ulteriore sanzione della sospensione temporanea dell'esercizio dei diritti di Socio per giorni 3 (tre).

P.Q.M

delibera di irrogare al Socio Ciro Sindona la sanzione della "deplorazione", ai sensi degli artt. 5.3, 25.1 lettera d) ed e) e 25.1 n. 3) dello Statuto Sociale nonché l'ulteriore sanzione della "sospensione temporanea dell'esercizio dei diritti di Socio" per giorni 3 (tre), ai sensi dell'art. 25.1 lettera d) ed e) e 25.1 n. 4) dello Statuto Sociale.

Contro il presente provvedimento è ammesso reclamo al Giuri d'Onore, con le modalità previste dall'art. 26 dello Statuto Sociale, nel termine di 15 (quindici) giorni dalla comunicazione all'interessato, mediante deposito in Segreteria o inoltro con posta elettronica.

Così deciso in Roma, 26 settembre 2023

f.to Luca Leone

f.to Stefano Aleandri

f.to Marco Castagnoli

f.to Pier Luigi Del Visco

f.to Sandro Lucidi

f.to Giovanni Salvini

f.to Edoardo Sansoni